



COMUNE DI ZEVIO

Provincia di Verona

N. 139 Reg. Delibere

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di Zevio e l'A.S.D. Nuova Cometa Santa Maria per la concessione d'uso degli impianti sportivi siti in via Strie, frazione Santa Maria di Zevio.

L'anno Duemilaventitre il giorno Quattro del mese di Settembre alle ore 11:25 in seguito a regolari inviti, in forma telematica, mediante videoconferenza da luoghi diversi dalla sede municipale ed in modalità sincrona, come previsto dal vigente "Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 27 ottobre 2020, si è così riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.

Posizione	Nominativo	Carica	Presente
1	PAOLA CONTI	Sindaco	Si
2	THOMAS BOTTACINI	Vice Sindaco	Si
3	MICHELA ANDREOLI	Assessore	Si
4	ANTONIO STRAMBINI	Assessore	Si
5	NICOLO' FRACCARO	Assessore	Si
6	ALBERTO TODESCHINI	Assessore	Si
	Presenti N. 6	Assenti N. 0	

Partecipa all'adunanza, in videoconferenza, il Segretario Generale ELEONORA VOTANO che, nell'esercizio delle sue funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000, ha eseguito l'appello dei componenti della Giunta, verificando "a video" l'identità dei presenti, ognuno dei quali ha dichiarato di accettare la modalità di svolgimento della seduta in videoconferenza (come da "Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale), nonché di essere da solo e che durante tutta la durata del collegamento in videoconferenza adotterà tutti gli accorgimenti possibili per evitare che altre persone possano ascoltare la discussione, in considerazione del fatto che le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale ELEONORA VOTANO

IL PRESIDENTE

Premesse la formalità di legge, pone la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Delibera di GIUNTA nr. 139 del 04/09/2023

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2005.

OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di Zevio e l'A.S.D. Nuova Cometa Santa Maria per la concessione d'uso degli impianti sportivi siti in via Strie, frazione Santa Maria di Zevio.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:

-la deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 26.07.2016 esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: *Regolamento comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi;*
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 30.08.2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: *Assegnazione impianti sportivi comunali, approvazione linee guida per le convenzioni relative all'impianto del gioco del calcio e del tennis;*

Richiamata la deliberazione di Giunta n. 74 del 11.05.2022, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: *Convenzione tra il Comune di Zevio e A.S.D. Nuova Cometa Santa Maria per la concessione d'uso degli impianti sportivi siti in via Strie Santa Maria di Zevio dalla sottoscrizione al 31.12.2022, con la quale è stata affidata all'associazione la gestione del campo da calcio in attesa della realizzazione delle strutture adiacenti e connesse con l'attività sportiva (spogliatoi ecc.);*

Tenuto conto che, recentemente, presso l'impianto sportivo di via Strie a Santa Maria di Zevio è stata completata la nuova struttura sportiva che ora vanta un campo da calcio ad 11 in erba naturale dotato di impianto di illuminazione, area esterna con piazzale per il parcheggio, un edificio per gli spogliatoi e servizi igienici e un edificio per la centrale termica e il deposito materiali, il tutto recintato con rete metallica e cancelli;

Atteso che, completata e rinnovata l'intera struttura sportiva di via Strie a Santa Maria di Zevio, si rende necessario procedere ad una progressiva stabilizzazione del rapporto convenzionale per la gestione dell'intero impianto;

Richiamato l'articolo 7 *Regolamento comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi*, in particolare:
- il **comma 5** secondo cui *Gli spazi negli impianti sportivi comunali, saranno assegnati in uso annuale. Per annualità si intende l'anno sportivo. Gli impianti potranno essere, altresì, concessi per periodi inferiori e per un uso straordinario, se ciò è compatibile con la programmazione annuale. In ogni caso l'uso dell'impianto sarà regolato dagli allegati tecnici del presente Regolamento. L'uso straordinario degli impianti sportivi, dovrà essere autorizzato dall'Ufficio scuola-sport- manifestazioni.*

- il **comma 6** secondo cui *nell'assegnare gli spazi annualmente, l'Ufficio scuola-sport- manifestazioni si atterrà ai seguenti principi:*

- A) *garantire imparzialità, eguaglianza, garanzia d'accesso a tutti i cittadini e massimo utilizzo;*
 - B) *valorizzare l'attività agonistica garantendo agli usufruttori gli spazi utili allo svolgimento delle gare e degli allenamenti anche in considerazione dei risultati ottenuti;*
 - C) *valorizzare le attività sportive dilettantistiche e amatoriali quali strumenti indispensabili per la tutela della salute e lo sviluppo e la coesione sociale;*
 - D) *favorire le attività a supporto di soggetti deboli o svantaggiati;*
 - E) *garantire lo sviluppo dell'attività motoria e la promozione dello sport tra i giovani;*
 - F) *garantire la massima pluralità di soggetti utilizzatori, pur concentrando gli usi nei singoli impianti per evitare inefficienze legate ad una eccessiva frammentazione;*
 - G) *l'adeguatezza dell'impianto, in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi.*
- il **comma 7** secondo cui *In caso di pluralità di richieste di spazi di un impianto per la medesima fascia oraria, l'assegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente e comparativamente i seguenti criteri in base ai soggetti richiedenti e alle attività svolte:*

- a) *attività agonistica e loro livello (svolgimento campionati nazionali, regionali, provinciali, campionati federali o promozionali);*
- b) *società o associazioni che garantiscano sull'impianto il maggior numero di praticanti;*
- c) *attività svolta per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale;*

Considerato che nel Comune di Zevio sono presenti solo due Associazioni calcistiche attive nel settore

Delibera di GIUNTA nr. 139 del 04/09/2023

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2005.

calcistico con settore giovanile e che, alla luce di tale circostanza, già nel 2021 era stata condotta un'indagine esplorativa per verificare la disponibilità alla concessione in uso del Campo da calcio sito in via Roma 4, in Zevio capoluogo, nonché del futuro campo da calcio sito in via Strie a Santa Maria di Zevio, e delle attrezzature e pertinenze esistenti;

Tenuto conto che all'indagine esplorativa di cui sopra avevano fornito riscontro:

- l'A.C. Zevio 1925 Soc. Coop. Sociale Sportiva Dilettantistica con sede in via Roma n. 4 - Zevio (VR) che con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 478 del 12.01.2021 ha dato la propria disponibilità a gestire solo l'impianto sportivo di Zevio capoluogo e con la quale è stata successivamente sottoscritta apposita convenzione;

- l'A.S.D. Nuova Cometa Santa Maria con sede in via dall'Oca Bianca n. 54/L – Zevio (VR) che con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 5690 del 24.03.2021 ha dato la propria disponibilità a gestire solo il futuro campo da calcio sito in via Strie a Santa Maria di Zevio;

Richiamata la nota in data 08.07.2021 prot. 13564 con la quale l'Ufficio Lavori Pubblici ha riportato la comunicazione dell'addetto alla sicurezza dell'impianto del calcio in via Strie a Santa Maria di Zevio con la quale viene dato l'assenso per l'utilizzo del campo da gioco del calcio da parte dell'Associazione sportiva, non riscontrando lavori interferenti;

Considerato che la convenzione sopra citata è scaduta il 31.12.2022 e che si rende necessario rinnovarla al fine di consentire il regolare avvio della prossima stagione sportiva;

Tenuto conto che ad oggi nulla è cambiato rispetto alla situazione più sopra citata e che quindi è possibile procedere all'affidamento in concessione dell'impianto sito in via Strie a Santa Maria di Zevio direttamente alla A.S.D. Nuova Cometa Santa Maria con sede in via dall'Oca Bianca n. 54/L – 37059 Zevio (VR) unica società iscritta all'Albo Comunale con settore giovanile che si è dichiarata disponibile alla presa in carico dell'impianto sportivo;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di stipulare apposita convenzione tra il Comune di Zevio e la A.S.D. Nuova Cometa Santa Maria prevedendo la concessione dell'impianto sportivo in uso gratuito, in considerazione dell'importanza sociale dell'attività di promozione della pratica sportiva tra i giovani che la suddetta associazione svolge sul territorio comunale;

Ritenuto, tuttavia, di limitare la durata della convenzione solo al corrente anno (con scadenza quindi al 31.12.2023), da un lato al fine di allinearne la scadenza a quella delle convenzioni in essere con le Associazioni sportive che attualmente gestiscono i campi da calcio di Zevio capoluogo e l'impianto sportivo per il gioco del tennis e, d'altro lato, in attesa di poter volturare le utenze a carico del gestore dell'impianto e così poter più correttamente stabilire l'entità del contributo economico a carico dell'Ente per la gestione dell'impianto sportivo da parte dell'A.S.D. Nuova Cometa Santa Maria;

Ritenuto infine, per il corrente anno di determinare in € 13.000,00, il contributo economico da corrispondere all'A.S.D. Nuova Cometa Santa Maria per l'attività di promozione del gioco del calcio svolta dall'associazione soprattutto a favore dei giovani del territorio, importo che sarà erogato con le modalità previste nell'allegato schema di convenzione;

Dato atto che l'Amministrazione comunale si riserva di erogare ulteriori contributi economici a favore dell'associazione nei limiti delle disponibilità di bilancio, per lo svolgimento di specifiche attività ed iniziative aventi finalità sociali di interesse generale, esercitate in conformità ai fini istituzionali del Comune e in funzione dei principi di solidarietà sociale e sussidiarietà orizzontale ex art. 118 quarto comma della Costituzione, dell'art. 12 della L. 241/90, nel rispetto delle regole di trasparenza ed integrità e previa presentazione di una proposta progettuale per l'iniziativa con allegata una previsione dettagliata di spesa;

Visto lo schema di convenzione, che si compone di n. 20 articoli e che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

Richiamato l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, contenente la disciplina dei provvedimenti

amministrativi attributivi di vantaggi economici, che recita:

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ((...)) da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità di cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

Richiamati:

- l'articolo 3 comma 5 del TUEL: "I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali".

- l'articolo 1 della legge n. 106/2016, in forza della quale il Governo ha prodotto il Codice del Terzo settore, articolo che motiva la delega all'esecutivo "al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona".

- il comma 315 della legge n. 208/2015, ai sensi del quale: "i comuni e gli altri enti locali interessati promuovono le opportune iniziative informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i progetti di utilità sociale, da realizzare anche in collaborazione con le organizzazioni del Terzo settore".

Dato atto che l'Amministrazione Comunale ha tra i suoi fini il coinvolgimento dei cittadini in comportamenti solidali, in occasioni di aggregazione sociale e in attività in genere nelle quali si sviluppa la personalità e si valorizza il tempo libero quale momento di crescita personale e sociale del cittadino (art. 2, comma 9, dello Statuto Comunale), anche in aderenza alle previsioni della Costituzione (art. 118, comma 4) che invita i Comuni a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, nello svolgimento di attività di interesse generale, dando rilevanza costituzionale ad una forma di sussidiarietà c.d. "orizzontale";

Considerato che la scelta si inserisce nel più ampio contesto di sostegno alle formazioni sociali, all'associazionismo ed al volontariato in genere in cui si sviluppa la personalità e si valorizza il tempo libero quale momento di crescita personale e sociale del cittadino (art. 2, comma 9, dello Statuto Comunale);

Richiamato il vigente Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 in data 14.05.1992 e successive integrazioni e modificazioni, alla luce del quale la definizione dell'entità del contributo economico da riconoscere ad enti ed associazioni viene di volta in volta stabilito dalla Giunta;

Richiamata la circolare n. 34/E del 21 novembre 2013, emanata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale, in base alla quale le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere erogati ai sensi del citato articolo 12 della legge 241/90 non assumono la natura di corrispettivo;

Richiamato il parere n. 89/2013 della Corte dei Conti, Sezione Lombardia, nel quale si legge che "non si dà il caso della sponsorizzazione per il sostegno d'iniziativa di un soggetto terzo, rientranti nei compiti dell'ente locale nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione..... Restano, ancora, consentite le spese per iniziative organizzate dalle Amministrazioni pubbliche, sia in forma diretta che indiretta, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio. Nelle determinazioni che in tal caso gli enti dovranno assumere dovrà, perciò, risultare, nell'impianto motivazionale, il fine pubblico perseguito e la rispondenza delle modalità in concreto adottate al raggiungimento della finalità sociale";

Visti i pareri 6, 7 e 11/2011 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria per i quali:

- si chiarisce che la disposizione di cui all'articolo 6, comma 9, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010 in tema di divieto di sponsorizzazioni non coinvolge ovviamente le sponsorizzazioni nell'ambito delle quali l'ente locale sia lo sponsee, cioè il beneficiario di un finanziamento; ad essere vietate sono le sponsorizzazioni nelle quali l'ente locale abbia il ruolo di sponsor, cioè l'erogatore del finanziamento;

Delibera di GIUNTA nr. 139 del 04/09/2023

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2005.

- occorre confermare un'accezione atecnica del concetto di sponsorizzazione, il quale coinvolge qualsiasi erogazione economica, il cui fine consista nel segnalare ai cittadini la presenza dell'ente locale, allo scopo di promuovere l'immagine dell'amministrazione;
- non si ricade, invece, nella sponsorizzazione laddove l'ente locale assegni un sostegno finanziario ad iniziative poste in essere da un terzo, rientranti nei compiti istituzionali dell'ente, svolte nell'interesse della collettività e nel rispetto del principio della sussidiarietà orizzontale, enunciato dall'articolo 118, comma 4, della Costituzione;
- (parere Sez. Liguria 11/2011) "sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale";

Preso atto del contenuto del parere della Corte dei Conti sezione Regionale di controllo per la Lombardia n.1075 del 23.12.2010 nonché del parere stessa sezione n.137 del 16.03.2011;

Dato atto che le spese che discenderanno dal presente provvedimento non costituiscono forme di sponsorizzazione dell'immagine dell'Ente;

Richiamate, quanto agli aspetti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 04.05.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione del triennio 2023-2025;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 04.05.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario del triennio 2023-2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 04.05.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025 con l'assegnazione delle risorse ai responsabili di servizio dell'Ente;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 06.06.2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: Variazione d'urgenza n. 2 al Bilancio finanziario di previsione 2023-2025, annualità 2023 e 2024 ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 06.06.2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2023 e 2024, a seguito della variazione n. 2 al Bilancio finanziario di previsione 2023-2025 - annualità 2023 e 2024.

Preso atto dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett.b), decreto legge n. 174/2012;

A voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA

per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale quanto segue:

1. Di concedere in uso gratuito, ai sensi dell'articolo 7, commi 5, 6 e 7 del *Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi*, alla A.S.D. Nuova Cometa Santa Maria, P.I. 03878710239, con sede in via dall'Oca Bianca n. 54/L – Zevio (VR), la struttura sportiva di Santa Maria di Zevio di proprietà comunale, alle condizioni e nei termini di cui all'allegato schema di convenzione che si compone di n. 20 articoli e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di incaricare il funzionario responsabile dell'U.O. Servizi Demografici - Cultura, Sport e Tempo Libero alla firma della convenzione e che le spese inerenti e conseguenti alla stessa, nessuna esclusa, sono a carico dell'A.S.D. Nuova Cometa Santa Maria con sede in via dall'Oca Bianca n. 54/L – 37059 Zevio (VR).

3. Di dare atto che il contributo economico a carico dell'Ente pari ad € 13.000,00, sarà erogato come segue:

- dopo la sottoscrizione della convenzione e l'assunzione del relativo impegno di spesa: acconto del 70% (pari ad € 9.100,00=);
- entro il mese di maggio 2024: saldo del 30% (pari ad € 3.900,00=) previa verifica del rendiconto ed eventuale

Delibera di GIUNTA nr. 139 del 04/09/2023

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2005.

conguaglio in diminuzione.

4. Di dare atto che la spesa derivante dalla sottoscrizione della convenzione con l'A.S.D. Nuova Cometa Santa Maria sarà imputata al capitolo di PEG 2058.00.01 "Trasferimento ad altri soggetti contribuiti Enti / Associazioni ecc. Manifest. diverse settore sportivo e ric." del bilancio Finanziario di previsione 2023/2024/2025, annualità 2023, e che l'erogazione del contributo avverrà nei tempi indicati al precedente punto 3.

5. Di dare atto che la spesa che discende dal presente provvedimento non costituisce forma di sponsorizzazione dell'immagine dell'Ente.

6. Di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, data l'urgenza dell'assegnazione del campo da gioco per il proseguo della stagione sportiva.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

PAOLA CONTI

Il Segretario Generale

ELEONORA VOTANO

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
come sostituito dall'articolo 3, comma 1 lett. b) della Legge n. 213 del 07.12.2012**

Approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di Zevio e l'A.S.D. Nuova
Oggetto: Cometa Santa Maria per la concessione d'uso degli impianti sportivi siti in via Strie,
frazione Santa Maria di Zevio.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto.

Lì, 21/08/2023

IL FUNZIONARIO DIRIGENTE
U.O SERVIZI DEMOGRAFICI -CULTURA, SPORT, TEMPO
LIBERO
LORENA.TOSI

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. 82/2005.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
come sostituito dall'articolo 3, comma 1 lett. b) della Legge n. 213 del 07.12.2012**

Approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di Zevio e l'A.S.D. Nuova
Oggetto: Cometa Santa Maria per la concessione d'uso degli impianti sportivi siti in via Strie,
frazione Santa Maria di Zevio.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto.

Lì, 22/08/2023

IL FUNZIONARIO DIRIGENTE
U.O. ECONOMICO - FINANZIARIA
Dott.ssa ALICE DOMANIN

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. 82/2005.



COMUNE DI ZEVIO
Provincia di Verona

Deliberazione di Giunta Comunale n. 000139 del 04/09/2023

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line per la durata di 15 giorni dal 05/09/2023 al 20/09/2023.

Il Responsabile dell'U.O. Segreteria-Affari Generali
ELEONORA VOTANO

La presente deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000

Il Responsabile dell'U.O. Segreteria-Affari Generali
ELEONORA VOTANO